

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I TERMINI, I CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 MAGGIO 2012 E 29 MAGGIO 2012 NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA , MODENA E REGGIO EMILIA

A. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai Comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia in cui risultino sfollati nuclei familiari in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012.

La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o 29 maggio 2012, sia stata distrutta in tutto o in parte, sgomberata con provvedimento della competente autorità, ubicata in un'area del territorio regionale il cui accesso è vietato con provvedimento della competente autorità o per la quale sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 "*Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione*", riguardante, tra l'altro, le modalità di compilazione della scheda AeDES per la verifica dell'agibilità.

A.1 Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa

Ai fini e per gli effetti di cui alla presente direttiva per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell'abitazione distrutta o inagibile.

A.2 Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.

La domanda può essere presentata dai soggetti:

- la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte;
- la cui abitazione sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità;
- la cui abitazione è ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità;
- per la cui abitazione sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità.

Per accedere al contributo per l'autonoma sistemazione, i soggetti di cui sopra devono presentare al Comune in cui è ubicata l'unità abitativa apposita domanda in carta semplice, utilizzando il modulo Domanda Contributo/Autonoma Sistemazione (DC/AS-SISMA MAGGIO 2012).

La domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dal giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) della presente Direttiva. Nel caso in cui cada in un giorno festivo il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Sono valutabili come ricevibili dai Comuni domande presentate oltre il suddetto termine, ove ricorrano casi eccezionali debitamente motivati dai richiedenti il contributo.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Non sarà necessario ripresentare le domande di contributo, qualora, in data antecedente alla pubblicazione della presente direttiva nel BURERT, fossero state presentate ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 domande di contributo compilate su moduli diversi da quelli di cui al modello DC/AS-SISMA MAGGIO 2012. I Comuni provvederanno a richiedere agli interessati in sede di istruttoria le necessarie integrazioni, ove le domande già presentate non riportino tutte le informazioni richieste con il modulo DC/AS-SISMA MAGGIO 2012.

A.3 Massimali, criteri e requisiti per la concessione del contributo

Il contributo è concesso fino ad un massimo di € 600,00 mensili e, comunque, nel limite di €100,00 per ogni componente il nucleo familiare.

Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura massima di €200,00 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di €200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

Il contributo è concesso dalla data del sisma del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012 sino alle date specificate di seguito relativamente alle diverse tipologie di situazioni, e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza, prorogato dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 fino al 31 maggio 2013:

- a) Abitazione sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare. Se l'esito di una eventuale successiva verifica con scheda AeDES:

- a.1) non confermi l'inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di tale verifica;
- a.2) confermi l'inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data in cui è ripristinata l'agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- b) Abitazione distrutta in tutto o in parte: il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di ricostruzione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- c) Abitazione per cui è stato unicamente richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità ai sensi del richiamato DPCM del 5 maggio 2011:
 - c.1) se l'esito della verifica attesti l'agibilità ovvero la possibilità di riuso immediato, il contributo non è riconosciuto;
 - c.2) se l'esito è "da rivedere" con successivo sopralluogo AeDES il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data della scheda AeDES se l'esito è di agibilità oppure, se l'esito è di inagibilità, il contributo è riconosciuto sino alla data in cui è ripristinata l'agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- d) Abitazione ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità. Fermo restando che il contributo è comunque riconosciuto dalla data del sisma sino alla revoca di tale provvedimento e non oltre la scadenza dello stato di emergenza, se l'abitazione inoltre:
 - d.1) è distrutta in tutto o in parte, si applica la precedente lettera b);
 - d.2) è stata sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare, si applica, in caso di eventuale successiva verifica, il punto a.1) o a.2) della precedente lettera a);
 - d.3) rientra nel caso previsto dalla lettera c), di applica il punto c.1) o c.2) della medesima lettera c).

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile di cui alla presente lettera per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Il contributo è erogato al nucleo familiare che ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti.

A.4. Esclusioni.

Non si farà luogo all'erogazione del contributo al nucleo familiare, nei casi di sistemazione alloggiativa, con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, appartamenti, strutture ricettive.

A.5 Istruttoria delle domande e richiesta da parte dei Comuni dell'assegnazione dei finanziamenti a copertura dei contributi spettanti ai nuclei familiari.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio previsto nella lettera A.2 per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni:

- verificano preliminarmente la ricevibilità delle domande ovvero che le stesse siano state presentate entro il suddetto termine perentorio; in caso di tardiva presentazione della domanda, ai fini della ricevibilità della stessa, valutano la plausibilità e attendibilità dei motivi addotti dal richiedente; in caso di irricevibilità delle domande, provvedono a darne comunicazione agli interessati all'indirizzo da questi indicati nella domande medesime;
- per esigenze di celerità del procedimento, procederanno ad effettuare il controllo a campione, previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà, in una data successiva e comunque entro la scadenza dello stato di emergenza, nella misura stabilita dal Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e considerate ricevibili e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse. L'esito dell'attività di controllo è comunicato all'Agenzia regionale di protezione civile;
- nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, anche prima del controllo a campione di cui sopra, procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati;
- verificano che non sussistano cause di esclusione previste dalla lettera A.4, anche tramite elenchi, registri o analoghi strumenti in cui sono annotati i nominativi delle persone alloggiate nelle strutture di accoglienza con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- provvedono a determinare l'ammontare del contributo spettante nel rispetto dei massimali previsti nella lettera A.3, riportandolo nell'Elenco Riepilogativo/Autonomia Sistemazione (ER/AS-SISMA MAGGIO 2012), con la precisazione che in caso di "soluzioni alloggiative miste" (autonomia sistemazione e sistemazione ai sensi della lettera A.4), non devono essere conteggiati, per il calcolo del contributo, i periodi di sistemazione di cui alla lettera A.4;
- nei casi in cui non sia possibile determinare il periodo esatto per cui riconoscere il contributo, in quanto nella relativa domanda non è stato possibile indicare la data dell'esito della verifica di agibilità o la data di ripristino dell'agibilità o della ricostruzione, indicheranno nell'elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 un periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino alla scadenza dello stato di emergenza, quale proiezione massima della durata, e quantificheranno di conseguenza il contributo.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo alla decadenza dal contributo e, qualora già erogato, il Comune procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Completata l'istruttoria, i Comuni trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile l'elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 con nota a firma del Sindaco con la quale si chiede il trasferimento delle relative risorse finanziarie limitatamente ad un primo periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino al 31 luglio 2012.

Per la determinazione dell'importo dei contributi relativi ai periodi successivi al 31 luglio 2012, ovvero per i periodi agosto-ottobre 2012, novembre 2012-gennaio 2013 e febbraio-

maggio 2013, i Comuni, alla scadenza di tali periodi, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'Agenzia regionale di protezione civile il relativo elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012, compilato sulla base dell'aggiornamento dei dati che gli interessati sono tenuti a fornirgli non appena si sia verificato uno dei seguenti fatti: esito della verifica di agibilità e relativa data, o ripristino dell'agibilità e relativa data o ricostruzione e relativa data, se verificatisi prima della scadenza dello stato di emergenza.

A.6 Erogazione dei finanziamenti ai Comuni a copertura dei contributi spettanti

Una volta pervenuti gli elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile procede:

- alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dai suddetti elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 ed all'accantonamento delle corrispondenti risorse finanziarie a valere sui fondi stanziati per fronte all'emergenza;
- all'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme a copertura dei contributi spettanti agli interessati per il primo periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino al 31 luglio 2012.

Con riferimento ai periodi successivi al 31 luglio 2012 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, si procederà all'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme a copertura dei contributi spettanti, sulla base degli elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 aggiornati e trasmessi dai Comuni alla scadenza dei periodi agosto-ottobre 2012, novembre 2012-gennaio 2013 e febbraio-maggio 2013.